

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CRISI D'IMPRESA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa	Laura De Simone	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.ssa	Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 232/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della

.

PREMESSO CHE

- in data 17.02.2025, il sig. _____ depositava un ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della _____, nonché dei sig.ri _____ quali soci di una supersocietà di fatto comprendente i medesimi e la _____ ovvero quali soci della s.n.c. irregolare _____ ;
- in data 31.03.2025, la _____ presentava un ricorso *ex art. 44 CCII* per l'accesso al concordato preventivo, con contestuale istanza di misure protettive anche nell'interesse dei sig.ri _____, e si costituiva nel giudizio *sub* R.G. 232-1/2025 contestando quanto *ex adverso* sostenuto;
- in data 01.04.2025, il Giudice Designato disponeva la sospensione della domanda di liquidazione presentata dal sig. _____ fino all'esito della



- in data 03.04.2025, questo Tribunale concedeva a
termini di 60 giorni per il deposito di una domanda piena di accesso
ad uno strumento di regolazione della crisi, salvo poi prorogare tale
termine in data 31.07.2025 fino al 23.09.2025;
- in data 24.09.2025, a seguito del mancato deposito da parte di
di una proposta definitiva di regolazione della crisi, questo
Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti al 02.10.2025;
- all'udienza del 02.10.2025, insisteva per la
concessione di una proroga del termine per il deposito di una domanda
piena, il difensore del sig. insisteva per la dichiarazione di
liquidazione giudiziale della società e dei sig.ri , mentre
compariva in udienza l' avv. in affermata sostituzione dell'avv.
per rappresentare di aver depositato ulteriore istanza di
liquidazione giudiziale della società e dei soci, istanza di cui non v'è
traccia al fascicolo telematico.

Sull'inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

L'art. 44, comma 1, lett. a), CCII consente una proroga fino al massimo di giorni 60 per il deposito di una “domanda piena” di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.



Sulla liquidazione giudiziale della Società

Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Società.

Già prima del 2024, infatti, la società di fatto di cui sopra svolgeva, in via prevalente, attività di natura economica e imprenditoriale per il supporto di rappresentazione artistiche e l'organizzazione di spettacoli: gli apparenti associati, infatti, erano i soli sig.ri [redacted] che si avvalevano, per lo svolgimento della loro attività di ben 14 dipendenti (cfr. doc. 6); l'effettiva realtà economico e imprenditoriale sottostante, risulta evidente (i) dalle dichiarazioni confessorie contenute nel verbale di trasformazione, ove



si legge che tale operazione fu posta in essere “*al fine di garantire una coerenza tra la forma giuridica e l’attività svolta*” e (ii) dalla locazione di un ramo d’azienda – che, per definizione, è un complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’attività d’impresa – ad una terza società (cfr. all. 10).

In altri termini i sig.ri _____ erano, in realtà, soci di una società alla cui attività hanno entrambi concretamente concorso: il sig. _____ contribuendo al procacciamento delle risorse economiche con le modalità oggetto di accertamento anche in sede penale e la sig.ra _____ quale legale rappresentante. Entrambi, inoltre, hanno concretamente partecipato all’attività sociale, giacché, esemplificativamente, hanno sottoscritto nel 2023 il contratto di mutuo di € 950.000,00 – garantendolo con fideiussione personale – per l’acquisto da parte della Società di un immobile necessario per la conduzione dell’attività d’impresa.

Lo svolgimento di attività commerciale comporta, pertanto, la riqualificazione della attività svolta prima del 2024 in termini di società di fatto, con applicazione della relativa disciplina con riferimento alla responsabilità dei soci (*i.e.*, i sig.ri _____).

Sussistono, quindi, tutti i requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale anche dei sig.ri _____ in quanto, appunto, soci di una società di fatto poi trasformatasi in società a responsabilità limitata il 29.10.2024.

L’art. 256, comma 2, CCII statuisce che “[l]a liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”.

Siccome (i) non è ancora decorso un anno dalla data di registrazione della delibera nel Registro Imprese; (ii) i sig.ri _____ sono stati soci illimitatamente responsabili di una società di fatto e non associati in un’associazione non riconosciuta; e (iii) l’insolvenza della Società attiene a debiti esistenti già alla data di trasformazione, fra cui quello nei confronti del ricorrente (e inoltre l’addendum scrittura privata relativa a un mutuo infruttifero di € 455.000,00 è datato 06.09.2023; il mutuo fondiario di € 950.000,00 è stato contratto il 3.10.2023), ne consegue che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale per estensione anche dei soci della società di fatto operante





In base all'ultima parte dell'art. 259, poi, la dichiarazione di liquidazione giudiziale deve per ripercussione essere pronunciata nei confronti degli associati che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c.

Non vi è dubbio che delle obbligazioni assunte da _____ debbano rispondere anche i sigg.ri _____. Per limitare l'analisi a quanto preteso dal sig. _____, infatti, risulta dai decreti ingiuntivi allegati quali docc. 17 e 20 di parte ricorrente che i resistenti siano tenuti, in solido con l'associazione, a restituire al sig. _____ le somme indebitamente sottrategli e riversate nelle casse dell'associazione non riconosciuta.

Come già sopra detto, poi, la responsabilità illimitata di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione è venuta meno solo con l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione dell'associazione in società a responsabilità limitata (29.10.2024), con la conseguenza che la liquidazione giudiziale per ripercussione può essere pronunciata anche nei confronti degli associati, risultando le obbligazioni contratte, come detto, allorquando esisteva, almeno formalmente l'associazione.

PQM

visti gli artt. 2, 44, 49, 121 e ss. e 256 e ss. CCII;

DICHIARA

- inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi proposta da _____;
- l'apertura della liquidazione giudiziale della (i) della società di fatto costituita tra i soci _____ e _____, successivamente trasformata in data 29.10.2024 nella società _____ con sede legale in _____ MILANO, quale procedura principale di insolvenza *ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015*, nonché (ii) dei sig.ri _____ e _____ quali soci illimitatamente responsabili *ex artt. 256 e ss.*;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

- 1) curatore dott./avv. EDOARDO GIORGIO LUERTI, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;
- 2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta





- 3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo **in data 12/01/2026 ad ore 11:30** e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;

- 8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione Crisi d'Impresa il 02/10/2025.

Il Giudice estensore

Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente

dott.ssa Laura De Simone

